

Publicato il 06/03/2020

N. 00569/2020 REG.PROV.COLL.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Benedetto Gravina, n. 56;

contro

Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio mantenuto dai Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze sull'istanza avanzata il 17 gennaio 2018 e integrata il 30 aprile 2018 finalizzata a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per infermità contratte durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la memoria del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato l'8 aprile 2019 e depositato il giorno 16 successivo, il signor -OMISSIS-, assistente capo coordinatore del corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio alla casa di reclusione -OMISSIS-, ha chiesto l'accertamento, vinte le spese, dell'illegittimità del silenzio mantenuto dai Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze sull'istanza avanzata il 17 gennaio 2018 e integrata il 30 aprile 2018 finalizzata a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per infermità contratte durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Ha dedotto il seguente motivo: Violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Per i Ministeri intimati si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Il ricorrente ha depositato una memoria di replica.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso, che ha ad oggetto il silenzio mantenuto dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'istanza di parte ricorrente finalizzata a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per infermità contratte durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, è fondato e va accolto.

Nella specie, i Ministeri resistenti non hanno riscontrato l'istanza avanzata dal ricorrente, così violando l'obbligo generale (art. 2 L. n. 241/1990) gravante su tutte le pubbliche amministrazioni di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, i procedimenti (qual è quello in esame) che conseguono obbligatoriamente a un'istanza.

Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del silenzio mantenuto sull'istanza e ordinarsi al Ministero della giustizia e al Ministero dell'economia e delle finanze di provvedere (positivamente o negativamente), ciascuna per la parte di competenza, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia, su richiesta di parte, si nomina sin d'ora commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi trenta giorni, il Segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad altro componente del proprio ufficio adeguatamente qualificato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'economia e delle finanze e ordina agli stessi di provvedere, ciascuno per la parte di competenza, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Nomina, quale commissario *ad acta*, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi trenta giorni, il Segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad altro componente del proprio ufficio adeguatamente qualificato.

Condanna il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € xxxx,xx, da suddividersi pro quota, oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO